

Pubblicato il 16/05/2022

N. 00694/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2022, proposto da Pierfederico De Pari, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Romano e Alessandro Mustillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Campobasso, via Nazario Sauro, 6;

contro

Comune di Serracapriola, non costituito in giudizio;

nei confronti

Nicola Antonio Di Renzo, Raffaele Bramante, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio diniego formatosi in data 29.11.2021 sulla domanda di accesso agli atti presentata in data 29.10.2021 avente ad oggetto i seguenti documenti:

1) nota (acquisita al protocollo nr. 8030 del 20/11/2015 del Comune di Serracapriola) con la quale l'Ing. Nicola Antonio Di Renzo ha presentato il progetto esecutivo di “adeguamento antisismico e adeguamento

impiantistico dell'istituto comprensivo Giovanni Paolo II”, completa dei relativi allegati ed in particolare degli allegati EG.01; EG.02; EG 03 (relazione geologica);

2) dichiarazione del Sindaco pro-tempore del Comune di Serracapriola (data ignota), alla quale risulta allegata dichiarazione di accettazione all'assunzione dell'incarico sottoscritta dal geologo Pierfederico De Pari in data 18.04.2017 - Rif “Lavori di Adeguamento Antisismico, impiantistico e funzionale dell'Istituto comprensivo Giovanni Paolo II;

3) dichiarazione del Sindaco pro-tempore (data ignota), alla quale risulta allegata dichiarazione di accettazione all'assunzione dell'incarico per variante strutturale sottoscritta dal geologo Pierfederico De Pari in data 03.08.2017 - Rif “Lavori di Adeguamento Antisismico, impiantistico e funzionale dell'Istituto comprensivo Giovanni Paolo II - variante strutturale”;

4) eventuali ulteriori provvedimenti relativi all'incarico di progettazione di che trattasi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente premette di aver svolto lavori di consulenza geologica in ordine alla progettazione dei lavori di «Adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II» di Serracapriola (FG) sulla base delle indicazioni del Progettista dei suddetti lavori, incaricato dal Comune di Serracapriola con determina dirigenziale n. 221 (Reg. Gen. 489) del 18.11.2015.

In particolare, le prestazioni professionali avrebbero riguardato la redazione di una relazione geologica consegnata al progettista, confluita nel progetto esecutivo dei lavori approvato con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 24.11.2015 e posto a base della determina del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Serracapriola n. 166 (Reg. Gen. n. 441 del 21.9.2016) con cui si è preso atto dell'aggiudicazione in via definitiva dell'appalto dei lavori in questione.

Inoltre nei mesi di aprile agosto 2017 il Progettista dei lavori ha chiesto al ricorrente di sottoscrivere, su moduli intestati al Comune di Serracapriola, due dichiarazioni (rispettivamente in data 18.4.2017 e 3.8.2017) di accettazione all'assunzione dell'incarico del geologo al fine di regolarizzare da un punto di vista formale e contabile l'incarico professionale da parte dell'Ente Comunale.

Infine, con deliberazione n. 172 del 9.11.2018 la Giunta Comunale di Serracapriola ha approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva in relazione ai lavori in questione che sono stati portati a termine dall'impresa aggiudicataria.

Ultimate le prestazioni professionali, l'interessato nel mese di dicembre del 2019, sebbene non avesse ricevuto comunicazioni circa l'avvenuto perfezionamento formale dell'incarico di consulenza e del conseguente impegno di spesa da parte dell'ente comunale, ha emesso la fattura fiscale (FPA 10/2019) relativa alle proprie competenze, come previste dal "Quadro economico" di progetto, per un importo complessivo pari ad € 6.999,00 sulle quali ha versato l'IVA per € 1.262,29, nell'anno 2020.

La suddetta fattura, nonostante formali sollecitazioni, pur non essendo stata rifiutata dal Comune di Serracapriola, non sarebbe stata ancora liquidata e pagata.

Per tale ragione, in data 1. 7.2021, l'istante ha intimato al Comune di Serracapriola il pagamento della fattura indicata, con contestuale richiesta di accesso agli atti.

La predetta istanza non ha ottenuto alcun riscontro, né il Comune avrebbe pagato la fattura. Dopo aver preso visione degli atti rinvenuti sull'Albo Pretorio *on-line* l'istante ha ravvisato l'esigenza di accedere ai seguenti ulteriori documenti:

- progetto esecutivo - completo anche degli elaborati peritali realizzati dal ricorrente depositato dal progettista Di Renzo presso il Comune di Serracapriola in data 20.11.2015 (nota prot. nr. 8030 del 20/11/2015);
- elaborati richiamati nella Delibera di Giunta Comunale nr. 91 del 24/11/2015, ma non allegati alla stessa.

Per questa ragione, in data 29.10.2021, è stata formulata nuova richiesta di accesso agli atti, motivata dalla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere il contenuto dei documenti elencati per tutelare il diritto ad ottenere il pagamento dei compensi per le prestazioni professionali espletate, individuando - anche in esito all'esame dei documenti in questione - i soggetti obbligati al pagamento.

Oltre ai predetti documenti (nota prot. nr. 8030 del 20/1/2015 contenente gli elaborati peritali, tra cui la perizia geologica, consegnati dal Progettista al Comune di Serracapriola) è stata chiesta copia di due dichiarazioni redatte dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Serracapriola, alle quali risulterebbero allegate le dichiarazioni di accettazione all'assunzione dell'incarico sottoscritte dal ricorrente in data 18.04.2017 e in data 03.08.2017 sui moduli inviati dal Progettista, predisposti dal Comune di Serra-capriola, completi di identificativo della marca da bollo apposta e riportanti la dicitura: «In allegato alla dichiarazione di: codice fiscale: DNFGPP64M25I158L», codice fiscale che - da controlli effettuati - corrisponde a quello del sindaco allora in carica.

Il Comune di Serracapriola non ha dato alcun riscontro, pertanto, è impugnato il silenzio diniego dell'ente locale al fine di ottenere i documenti necessari per la tutela giudiziaria del ricorrente in quanto e ottenere il pagamento del corrispettivo della prestazione svolta e dell'ulteriore

documentazione eventualmente esistente e relativa all'incarico di progettazione in questione che non è stato possibile acquisire sull'Albo Pretorio *on-line* (ad esempio, formale provvedimento di impegno di spesa assunto dal Comune di Serracapriola ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 in riferimento al compenso dovuto all'odierno ricorrente per la relazione geologica confluita nel progetto esecutivo di cui all'appalto dei lavori di che trattasi).

Pertanto l'eventuale reperibilità di un documento richiesto sul sito Web dell'Amministrazione non costituirebbe motivo per negare al richiedente la visione e copia dello stesso, allorquando questi, vantando un interesse personale e differenziato all'accesso, ha affidato le proprie richieste alla disciplina sull'accesso dettata dalla legge n. 241/1990, che non contempla eccezioni al sopra descritto diritto di visione e copia (salva la possibilità di invio telematico, ma sempre in via diretta e personale, dei documenti prevista dall'art. 13 del d.p.r. n. 184/2006), a differenza di quanto previsto dalla disciplina sul c.d. "accesso civico", che viceversa consente all'amministrazione di fare rinvio al contenuto del proprio sito Web istituzionale.

Il Comune di Serracapriola non si è costituito in giudizio. Allo stesso modo non si sono costituiti gli eventuali controinteressati (menzionati negli atti oggetto dell'accesso) ai quali, comunque, l'istante ha notificato il ricorso in esame.

Alla camera di consiglio del 27 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. Il ricorso è fondato.

L'accesso ai documenti amministrativi costituisce "principio generale dell'attività amministrativa", al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa (art. 22 comma 2, L. 241/90).

Sono pertanto accessibili, in linea di principio, “tutti i documenti amministrativi” (art. 22, comma 3) che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (art. 22, comma 1 lett. d).

Il diritto di accesso presuppone che colui il quale lo esercita sia portatore di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 comma 1 lett. b), e che l’accesso non sia preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24 comma 3).

2. Ciò premesso in linea generale, in relazione al caso in esame si osserva che l’istanza di accesso in data 28.10.2021 ha ad oggetto i seguenti atti:

“1) nota prot. nr. 8030 del 20/11/2015 con la quale l’Ing. Nicola Antonio Di Renzo ha presentato il progetto esecutivo di “ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II” completa dei relativi allegati ed in particolare degli allegati EG.01; EG 02; EG 03 (relazione geologica);

2) Dichiarazione del Sindaco pro-tempore D’Onofrio Giuseppe (data ignota), alla quale risulta allegata dichiarazione di accettazione all’assunzione dell’incarico sottoscritta dal geologo Pierfederico De Pari in data 18.04.2017 - Rif “Lavori di Adeguamento Antisismico, impiantistico e funzionale dell’Istituto comprensivo Giovanni Paolo II;

3) Dichiarazione del Sindaco pro-tempore D’Onofrio Giuseppe (data ignota), alla quale risulta allegata dichiarazione di accettazione all’assunzione dell’incarico per variante strutturale sottoscritta dal geologo Pierfederico De Pari in data 03.08.2017 - Rif “Lavori di Adeguamento Antisismico, impiantistico e funzionale dell’Istituto comprensivo Giovanni Paolo II - VARIANTE STRUTTURALE”;

4) eventuali ulteriori provvedimenti relativi all'incarico di progettazione di che trattasi".

Firmato digitalmente da:

3. Sulla base di quanto considerato sussistono elementi sufficienti ad individuare la titolarità in capo alla ricorrente di una posizione giuridica:

a) differenziata, in quanto diversa da quella del comune cittadino a conoscere genericamente l'attività svolta dai pubblici poteri;

b) giuridicamente tutelata, in quanto preordinata a tutelare il diritto ad ottenere il pagamento dei compensi per le prestazioni professionali espletate, individuando - anche in esito all'esame dei documenti in questione - i soggetti che risulteranno esservi obbligati;

c) collegata alle informazioni richieste, atteso il rapporto che l'istante riferisce essere intercorso tra egli e il progettista incaricato dal Comune e lo stesso ente locale.

4. Al fine di scongiurare qualsiasi dubbio in ordine alla corretta esecuzione della presente decisione è opportuno precisare che:

- l'eventuale reperibilità di un documento richiesto sul sito *Web* dell'Amministrazione non costituisce una valida ragione per negare o impedire al richiedente visione e copia dello stesso, posto che il ricorrente, vantando un interesse personale e differenziato all'accesso, ha affidato le proprie richieste alla disciplina sull'accesso dettata dalla legge n. 241/1990, che non contempla eccezioni al sopra descritto diritto di visione e copia (salva la possibilità di invio telematico, ma sempre in via diretta e personale, dei documenti prevista dall'art. 13 del d.p.r. n. 184/2006);

- laddove, per ipotesi, uno dei documenti richiesti dovesse risultare inesistente (specie con riferimento al punto 4 della richiesta di accesso in questione), il Comune dovrà darne atto, indicandone le ragioni.

5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 28-29 ottobre 2021.

Per l'effetto, deve essere dichiarato l'obbligo del Comune di Serracapriola a consentire l'accesso della ricorrente ai documenti richiesti con la predetta istanza del 28-29.10.2021.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- a) annulla il silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 28-29 ottobre 2021;
- b) accerta il diritto del ricorrente di accedere agli atti richiesti con la medesima istanza di accesso nei sensi precisati in motivazione;
- c) condanna il Comune di Serracapriola a consentire l'accesso della società ricorrente ai documenti richiesti con la predetta istanza, mediante visione ed estrazione di copia nel termine di giorni 10 dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.

Condanna il Comune di Serracapriola al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Desirée Zonno, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO